



COMUNE DI RENDE

Provincia di Cosenza

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Guida pratica per i cittadini

Ai sensi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199
(Legge di bilancio 2026 – art. 1, commi 102-110)
e del Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27 febbraio 2026

Concessionario della riscossione:
Maggioli Tributi S.p.A. (M.T. S.p.A.)
(affidamento con det. dirigenziale n. 682 del 30.04.2024)

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

Il presente documento costituisce una guida operativa destinata ai cittadini contribuenti e ai professionisti (commercialisti, avvocati tributaristi, operatori CAF) per aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali del Comune di Rende.

La definizione agevolata è stata istituita con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27 febbraio 2026**, immediatamente eseguibile, che ha approvato il relativo Regolamento Comunale.

Base normativa

La definizione agevolata trova il proprio fondamento nella **Legge 30 dicembre 2025, n. 199** (Legge di bilancio 2026), articolo 1, commi da 102 a 110, nonché nel potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Il concessionario della riscossione è **Maggioli Tributi S.p.A. (M.T. S.p.A.)**, cui è stato affidato il servizio di riscossione con determinazione dirigenziale n. 682 del 30 aprile 2024 del Dirigente del Settore Economico-Finanziario.

I tre percorsi di definizione agevolata

Il Regolamento comunale, composto da 15 articoli suddivisi in 3 Capi, prevede tre distinti percorsi di definizione agevolata, ciascuno rivolto a una diversa tipologia di posizione debitoria:

- **Capo I (Artt. 1-7)** – Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva (ingiunzioni e accertamenti esecutivi)
- **Capo II (Artt. 8-10)** – Regularizzazione degli omessi versamenti rateali
- **Capo III (Artt. 11-15)** – Regularizzazione degli omessi versamenti e dichiarazioni TARI

IMPORTANTE: Il Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale (27 febbraio 2026, Art. 15) e ai fini della legale conoscenza viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rende (www.comune.rende.cs.it).

Sul sito web del Comune di Rende è disponibile un Portale di adesione alla definizione agevolata all'indirizzo: <https://rende.comune-online.it/group/servizi-tributari/seleziona-istanza>.

Le istanze di definizione agevolata potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale.

Le istanze medio tempore pervenute saranno valutate dal concessionario Maggioli Tributi S.p.A. solo a partire dal 60° giorno dalla pubblicazione del Regolamento (11 maggio 2026).

Il presente documento ha finalità informativa e di orientamento pratico. Per ogni singola posizione debitoria, si raccomanda di verificare le specifiche condizioni con il concessionario della riscossione.



2. SEZIONE A – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA (Capo I)

Questa sezione riguarda i debiti comunali (anche tributari) per i quali il Comune, tramite il concessionario della riscossione Maggioli Tributi S.p.A., ha emesso ingiunzioni di pagamento o accertamenti esecutivi.

2.1 Chi può aderire

Possono aderire alla definizione agevolata di cui al Capo I tutti i debitori che presentino una o più delle seguenti condizioni:

- Sono destinatari di ingiunzioni di pagamento (R.D. 639/1910) emesse entro il 31 dicembre 2025;
- Sono destinatari di accertamenti esecutivi (art. 1, comma 792, L. 160/2019) emessi entro il 31 dicembre 2025;
- Hanno già effettuato pagamenti parziali su tali posizioni debitorie (art. 5 del Regolamento): l'adesione è comunque ammessa, ma gli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi **non sono rimborsabili**.

ATTENZIONE: Non possono essere oggetto di definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

2.2 Cosa si paga e cosa si risparmia

Per i tributi comunali

SI PAGA:

- Capitale (imposta/tributo originariamente dovuto)
- Spese delle procedure esecutive e cautelari già sostenute
- Spese di notifica
- Interessi al tasso legale maggiorato del 2% annuo sulle rate (decorrenti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata)

NON SI PAGA:

- Sanzioni tributarie
- Interessi di mora

Per le sanzioni amministrative (incluse violazioni del Codice della Strada)

Per le sanzioni di natura amministrativa (non tributaria), il beneficio consiste nello stralcio di:

- Interessi (inclusi quelli di mora)
- Maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. 689/1981
- Oneri di riscossione

IMPORTANTE: La definizione agevolata non può riguardare i singoli carichi isolatamente considerati, ma l'esposizione debitoria COMPLESSIVA del contribuente nei confronti del concessionario. Tuttavia, la definizione PUÒ riguardare il singolo debito contenuto in una ingiunzione o accertamento.



ATTENZIONE: La compensazione con eventuali crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune è espressamente ESCLUSA dal Regolamento.

2.3 Come aderire – Procedura passo per passo

Di seguito si illustra, in ordine cronologico, la procedura completa per aderire alla definizione agevolata del Capo I.

STEP 1 – Presentazione dell'istanza di accesso

Quando: L'istanza deve essere presentata al concessionario Maggioli Tributi S.p.A. tra il 60° e il 90° giorno dalla data di efficacia del Regolamento (pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rende – www.comune.rende.cs.it), ovvero dal 11 maggio 2026 al 10 giugno 2026. **Le istanze potranno essere presentate anche prima di tale finestra, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti istruzioni operative, ma saranno elaborate dal concessionario solo a partire dal 28 aprile 2026 (60° giorno).**

A chi: L'istanza va presentata al concessionario della riscossione (non direttamente al Comune).

Come: Con la modulistica disponibile sul sito del Comune e del concessionario entro 15 giorni dall'approvazione del Regolamento. La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

1. **Tramite PEC** indirizzata al concessionario: areacalabria.mt@legalmail.it
2. **Per protocollo con consegna a mano** presso gli sportelli del concessionario
3. **Online tramite il Portale di adesione alla definizione agevolata** all'indirizzo: <https://rende.comune-online.it/group/servizi-tributari/seleziona-istanza>

STEP 2 – Ricezione della comunicazione del concessionario

Quando: Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il concessionario comunica l'ammontare complessivo delle pendenze definibili.

Questa comunicazione consente di conoscere con esattezza l'entità del debito definibile e le eventuali esclusioni.

STEP 3 – Presentazione della dichiarazione di adesione

Quando: Entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione ricevuta allo Step 2.

Come: Utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune e del concessionario.

ATTENZIONE: Nella dichiarazione di adesione è obbligatorio indicare tutti i giudizi pendenti relativi ai carichi che si intende definire. La mancata indicazione anche di un solo giudizio determina l'inefficacia della definizione per quei carichi.

STEP 4 – Notifica del piano di pagamento

Quando: Entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza del debitore, il concessionario notifica:

- L'importo complessivo dovuto ai fini della definizione
- Le modalità di pagamento e il numero delle rate
- Le scadenze di ciascuna rata

Il concessionario può anche comunicare un diniego totale o parziale della definizione, motivandolo.



STEP 5 – Pagamento

Pagamento in unica soluzione: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del piano.

Pagamento rateale: secondo il piano comunicato dal concessionario, con rate bimestrali.

2.4 Piano di rateizzazione

Il numero massimo di rate bimestrali varia in funzione dell'importo complessivo dovuto al netto delle agevolazioni:

Importo dovuto (al netto agevolazioni)	N. max rate bimestrali
Fino a 1.000 euro	10 rate
Da 1.001 a 5.000 euro	24 rate
Da 5.001 a 25.000 euro	36 rate
Da 25.001 a 100.000 euro	54 rate
Oltre 100.000 euro	60 rate

Interessi sulle rate: sulle rate successive alla prima si applicano interessi nella misura del tasso legale maggiorato del 2% annuo, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

2.5 Effetti dell'adesione

Effetti sul piano rateale precedente

- Il pagamento della prima rata (o dell'unica rata) determina la revoca automatica di eventuali piani di dilazione precedentemente concessi.
- Dalla presentazione della dichiarazione di adesione fino alla scadenza della prima (o unica) rata, restano sospesi gli obblighi di pagamento delle dilazioni precedenti.

Effetti sulle azioni del concessionario

- Il concessionario non può avviare nuove azioni esecutive dopo la presentazione della domanda.
- Non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche.
- I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti prima della domanda restano in essere.
- Non può proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, salvo il caso in cui sia già stato effettuato il primo incanto con esito positivo.

Importi già versati

ATTENZIONE: Gli importi eventualmente già versati a titolo di sanzioni e interessi NON sono rimborsabili. Non se ne tiene conto ai fini della determinazione dell'importo dovuto per la definizione agevolata (art. 5 del Regolamento).

2.6 Decadenza dal beneficio

Il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata in caso di:

- Mancato versamento di una rata;
- Versamento insufficiente di una rata;
- Versamento tardivo di una rata **oltre il termine di 30 giorni** dalla scadenza.

Conseguenze della decadenza: Il debitore perde il diritto alla definizione agevolata e le somme già versate vengono acquisite a titolo di acconto sul debito residuo complessivo, imputate in via principale a sanzioni ed interessi e solo successivamente a capitale.

2.7 Gestione del contenzioso pendente

Questa sezione riveste particolare importanza per i professionisti che assistono contribuenti con ricorsi o giudizi tributari pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione.

Obblighi del debitore

- Nella dichiarazione di adesione (Step 3) è obbligatorio indicare TUTTI i giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione.
- Il debitore si impegna a rinunciare ai giudizi indicati.
- L'istanza di rinuncia al giudizio deve essere depositata entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima (o unica) rata.
- All'istanza di rinuncia deve essere allegata la quietanza di pagamento.

Riferimenti normativi

La rinuncia deve essere effettuata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 546/1992. A decorrere dal 1° gennaio 2027, troverà applicazione l'art. 93 del D.Lgs. 175/2024.

Effetti della rinuncia

- Accettazione della rinuncia al giudizio.
- Compensazione delle spese di lite (ciascuna parte sopporta le proprie spese).

Casi particolari

Ricorso proposto dal Comune: qualora sia il Comune ad aver proposto impugnazione, il debitore deve accettare la rinuncia del Comune alle medesime condizioni.

Conseguenze della mancata indicazione dei giudizi

ATTENZIONE: La mancata indicazione nella dichiarazione di adesione anche di un solo giudizio pendente determina l'INEFFICACIA della definizione agevolata limitatamente ai carichi ai quali i giudizi non indicati si riferiscono.

ATTENZIONE: Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia entro i termini, oppure la mancata accettazione della rinuncia da parte del debitore, comporta l'inefficacia della definizione agevolata. I versamenti già effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto.



3. SEZIONE B – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI (Capo II)

Questa sezione disciplina la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento di rate successive alla prima, derivanti da istituti deflativi del contenzioso tributario, versando esclusivamente l'imposta originariamente dovuta.

3.1 Chi può aderire

Possono aderire i contribuenti che abbiano rate non pagate (successive alla prima) scadute alla data del 1° gennaio 2026, derivanti da:

- Accertamento con adesione;
- Acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- Acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- Reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992;
- Conciliazione giudiziale ai sensi degli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/1992.

IMPORTANTE: La regolarizzazione è possibile solo a condizione che per i carichi in questione non sia ancora stata notificata ingiunzione di pagamento o atto di intimazione.

3.2 Cosa si paga

Il contribuente versa esclusivamente l'**imposta originariamente dovuta**, senza sanzioni e senza interessi.

ATTENZIONE: Anche per il Capo II la compensazione con crediti tributari è espressamente ESCLUSA.

3.3 Come aderire – Procedura

La procedura di adesione segue le medesime fasi previste per il Capo I (vedere paragrafo 2.3), con le seguenti precisazioni:

- L'istanza di accesso va presentata negli stessi termini (tra il 60° e il 90° giorno dall'entrata in vigore del Regolamento, ovvero dal 11 maggio al 10 giugno 2026). **Le istanze possono essere presentate anche prima, dalla data di pubblicazione delle istruzioni operative, ma saranno valutate dal concessionario solo dal 28 aprile 2026;**
- Il perfezionamento della definizione avviene con il versamento integrale entro 30 giorni dalla comunicazione del concessionario, oppure con il pagamento della prima rata;
- Il piano di rateizzazione segue la medesima tabella del Capo I (vedere paragrafo 2.4).

3.4 Conseguenze del mancato perfezionamento

In caso di mancato perfezionamento della definizione, il Comune procederà alla riscossione coattiva dei debiti residui ancora dovuti comprensivi di:

- Imposta originaria;
- Interessi;
- Sanzioni originarie;
- Sanzione per omesso versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.



Termine di decadenza: La notifica dell'atto di riscossione coattiva deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento.

Non si applica l'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973.

4. SEZIONE C – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI (Capo III)

Questa sezione è dedicata specificamente alla Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 147/2013 e dell'Imposta municipale propria (IMU).

4.1 Chi può aderire

Possono aderire due categorie di contribuenti:

Omesso o carente versamento TARI e IMU

Contribuenti che non hanno versato, in tutto o in parte, la TARI relativa alle annualità dal 2021 al 2025.

Omessa o infedele dichiarazione TARI e IMU

Contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione TARI, o che l'hanno presentata in modo infedele, per le annualità dal 2000 al 2025.

4.2 Cosa si paga

Si versa esclusivamente la **tassa dovuta** (comprensiva delle componenti tariffarie), senza sanzioni e senza interessi.

4.3 Come aderire

La dichiarazione di adesione deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione del concessionario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune e del concessionario.

IMPORTANTE: In caso di omessa dichiarazione TARI o IMU, il contribuente deve presentare, unitamente alla dichiarazione di adesione, anche la dichiarazione TARI o IMU omessa o la rettificativa. Qualora la regolarizzazione riguardi esclusivamente la presentazione di una dichiarazione omessa senza importi da versare, la procedura si perfeziona con la sola presentazione della dichiarazione.

Il piano di rateizzazione segue la medesima tabella del Capo I (vedere paragrafo 2.4). Sulle rate successive alla prima si applicano interessi nella misura del tasso legale maggiorato del 2% annuo.

4.4 Decadenza

ATTENZIONE: La tolleranza per il ritardo nel pagamento delle rate è di soli 5 GIORNI (e non 30 giorni come previsto dal Capo I e dal Capo II). Un ritardo anche di soli 6 giorni determina che la definizione non produce effetti.

In caso di decadenza:

- I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto;
- Il Comune procederà all'emissione degli avvisi di accertamento secondo i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, oltre alla prescrizione quinquennale.



5. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DIFFERENZE TRA I TRE CAPI

La seguente tabella mette a confronto le principali caratteristiche dei tre percorsi di definizione agevolata:

Caratteristica	Capo I Riscossione coattiva	Capo II Omessi versamenti rateali	Capo III TARI / IMU
Oggetto	Ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi entro 31/12/2025	Rate successive alla 1a scadute al 01/01/2026	TARI: versamenti 2021-2025, dichiarazioni 2000-2025
Si paga	Capitale + spese procedurali + spese notifica	Solo imposta	Solo tassa (senza sanzioni e interessi)
Non si paga	Sanzioni + interessi di mora + oneri riscossione	Sanzioni + interessi	Sanzioni + interessi
Tolleranza ritardo	30 giorni	30 giorni	5 giorni
Contenzioso	Obbligo rinuncia giudizi	Non previsto	Non previsto
Compensazione	Esclusa	Esclusa	Esclusa

6. DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

Di seguito le risposte alle domande più comuni sulla definizione agevolata.

D: 1. Posso definire solo alcuni debiti e non tutti?

R: No, per quanto riguarda il Capo I (riscossione coattiva), la definizione riguarda l'esposizione debitoria complessiva del contribuente nei confronti del concessionario Maggioli Tributi S.p.A. Non è possibile selezionare solo alcuni debiti ed escluderne altri. Tuttavia, è possibile definire il singolo debito contenuto all'interno di una specifica ingiunzione o accertamento.

D: 2. Cosa succede se pago in ritardo di 10 giorni?

R: Dipende dal Capo di riferimento. Per il Capo I e il Capo II, esiste una tolleranza di 30 giorni: un ritardo di 10 giorni non comporta la decadenza. Per il Capo III (TARI), la tolleranza è di soli 5 giorni: un ritardo di 10 giorni comporta la perdita automatica del beneficio.

D: 3. Posso usare crediti tributari per compensare quanto dovuto?

R: No. La compensazione con crediti tributari è espressamente esclusa per tutti e tre i Capi del Regolamento. L'importo deve essere versato integralmente.

D: 4. Ho già pagato alcune rate del debito originario. Perdo quei soldi?

R: Gli importi già versati a titolo di imposta restano validi e vengono considerati nel calcolo del residuo dovuto. Tuttavia, gli importi versati a titolo di sanzioni e interessi NON sono rimborsabili e non vengono scomputati dall'importo della definizione agevolata.

D: 5. Ho un ricorso tributario pendente. Cosa devo fare?

R: Nella dichiarazione di adesione è obbligatorio indicare tutti i giudizi pendenti. Il debitore si impegna a rinunciare ai giudizi e deve depositare l'istanza di rinuncia entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima (o unica) rata, allegando la quietanza di pagamento.

D: 6. La modulistica dove la trovo?

R: La modulistica sarà resa disponibile entro 15 giorni dall'approvazione del Regolamento sia sul sito internet del Comune di Rende (www.comune.rende.cs.it) sia sul sito del concessionario Maggioli Tributi S.p.A. È disponibile un Portale di adesione alla definizione agevolata all'indirizzo: <https://rende.comune-online.it/group/servizi-tributari/seleziona-istanza>. La domanda può essere presentata tramite PEC (areacalabria.mt@legalmail.it), per protocollo con consegna a mano presso gli sportelli del concessionario, oppure online tramite il portale web. **Le istanze potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione delle istruzioni operative, ma saranno lavorate dal concessionario solo a partire dal 11 maggio 2026 (60° giorno dalla pubblicazione del Regolamento).**

D: 7. Posso pagare in un'unica soluzione anche se l'importo è elevato?

R: Sì, il pagamento in unica soluzione è sempre possibile, indipendentemente dall'importo. Il versamento deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del piano di pagamento.

D: 8. Cosa succede ai fermi amministrativi sul mio veicolo?

R: I fermi amministrativi già iscritti prima della presentazione della domanda di adesione restano in essere. Il concessionario non può iscriverne di nuovi dopo la presentazione della domanda. Alla conclusione della definizione con successo, è possibile richiederne la cancellazione.



D: 9. Ho ricevuto un'ingiunzione nel 2024. Posso aderire?

R: Sì, purché l'ingiunzione sia stata emessa entro il 31 dicembre 2025. Un'ingiunzione ricevuta nel 2024 rientra pienamente nei requisiti del Capo I.

D: 10. Non ho mai presentato la dichiarazione TARI. Posso regolarizzarmi?

R: Sì, il Capo III consente la regolarizzazione delle dichiarazioni TARI omesse per le annualità dal 2000 al 2025. Dovrà presentare, insieme alla dichiarazione di adesione, anche la dichiarazione TARI omessa.

D: 11. Quanto tempo ho per presentare l'istanza iniziale?

R: L'istanza di accesso deve essere presentata al concessionario tra il 60° e il 90° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento (data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rende – www.comune.rende.cs.it), ovvero dal 11 maggio 2026 al 10 giugno 2026. Tuttavia, **le istanze potranno essere presentate anche prima, a partire dalla pubblicazione delle istruzioni operative; saranno lavorate dal concessionario solo dal 60° giorno (11 maggio 2026).** Si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni della finestra temporale.

D: 12. Se il concessionario nega la definizione, cosa posso fare?

R: Il concessionario può comunicare un diniego totale o parziale della definizione, motivandolo. In caso di diniego, è possibile presentare ricorso.

D: 13. Ho una conciliazione giudiziale con rate scadute. Posso aderire al Capo II?

R: Sì, le conciliazioni giudiziali di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/1992 con rate scadute al 1° gennaio 2026 rientrano tra le fattispecie ammesse dal Capo II, a condizione che non sia stata ancora notificata ingiunzione o atto di intimazione.

D: 14. Gli interessi al tasso legale +2% si applicano dalla prima rata?

R: No. Gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato del 2% annuo decorrono dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. La prima rata è esente da interessi.



7. NOTE OPERATIVE

Questa sezione contiene strumenti operativi per gestire correttamente le pratiche di definizione agevolata.

7.1 Checklist operativa

Prima di avviare la procedura, il professionista dovrebbe verificare i seguenti punti:

- ☐ Verificare la posizione debitoria complessiva del cliente presso il concessionario Maggioli Tributi S.p.A.
- ☐ Accertare che le ingiunzioni/accertamenti siano stati emessi entro il 31/12/2025
- ☐ Identificare il Capo di riferimento (I, II o III) per ciascuna tipologia di debito
- ☐ Censire TUTTI i giudizi tributari pendenti relativi ai carichi definibili (Capo I)
- ☐ Verificare che per i carichi del Capo II non sia stata notificata ingiunzione o atto di intimazione
- ☐ Calcolare il risparmio effettivo confrontando l'importo definizione vs. debito originario
- ☐ Verificare la sostenibilità finanziaria del piano di rateizzazione per il cliente
- ☐ Scaricare e compilare la modulistica dal sito del Comune o del concessionario (Portale di adesione alla definizione agevolata: <https://rende.comune-online.it/group/servizi-tributari/seleziona-istanza>) e presentare la domanda tramite PEC, consegna a mano o portale web
- ☐ Predisporre la dichiarazione TARI omessa/rettificativa se applicabile (Capo III)
- ☐ Impostare scadenziario con promemoria per ogni termine procedurale

7.2 Scadenziario delle tempistiche chiave

Le seguenti scadenze sono calcolate dalla data di pubblicazione del Regolamento (12 marzo 2026). Le istruzioni operative e il Portale di adesione alla definizione agevolata sono disponibili sul sito del Comune di Rende (www.comune.rende.cs.it). **Le istanze potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del regolamento, ma saranno lavorate dal concessionario solo dal 60° giorno (11 maggio 2026).**

Tempistica	Adempimento
Entro 15 giorni da approvazione	Pubblicazione modulistica su sito Comune e concessionario
Dal 60° al 90° giorno decorrente dal 27/2/2026	Finestra per presentazione istanza di accesso al concessionario
Entro 30 gg da ricevimento istanza	Concessionario comunica ammontare pendenze definibili
Entro 30 gg da notifica comunicazione	Presentazione dichiarazione di adesione
Entro 90 gg da ricezione istanza	Concessionario notifica piano di pagamento
Entro 30 gg da ricezione piano	Versamento in unica soluzione (se scelto)
Entro 30 gg da scadenza 1ª rata	Deposito istanza di rinuncia ai giudizi (Capo I)



7.3 Avvertenze sulle principali insidie procedurali

Si richiama l'attenzione sulle seguenti criticità operative:

1. Mancata indicazione del contenzioso pendente

La conseguenza più grave e più insidiosa è la mancata indicazione nella dichiarazione di adesione di uno o più giudizi pendenti. L'effetto è l'INEFFICACIA della definizione agevolata per i carichi correlati, con perdita irreversibile del beneficio e acquisizione dei versamenti come mero acconto.

2. Superamento dei termini

Tutti i termini previsti dal Regolamento sono perentori. Si raccomanda di:

- Non attendere gli ultimi giorni della finestra 60°-90° giorno per presentare l'istanza iniziale;
- Monitorare attentamente la decorrenza dei 30 giorni dalla notifica della comunicazione per la dichiarazione di adesione;
- Calendarizzare con anticipo il termine per il deposito dell'istanza di rinuncia ai giudizi.

3. Differenza tra tolleranza 30 giorni e 5 giorni

ATTENZIONE: Questa è la differenza operativa più rilevante tra i Capi I/II e il Capo III. Per la TARI (Capo III), il ritardo massimo tollerato per il pagamento delle rate è di 5 giorni. Oltre il 5° giorno, la definizione non produce effetti. Per i Capi I e II, la tolleranza è di 30 giorni.

4. Irrecuperabilità di sanzioni e interessi già versati

Gli importi già versati dal contribuente a titolo di sanzioni e interessi non sono rimborsabili. È importante informare il cliente prima dell'adesione, per evitare aspettative errate.

5. Esclusione della compensazione

La compensazione con crediti tributari è esclusa per tutti i Capi. Il professionista deve avvisare il cliente che eventuali crediti vantati nei confronti del Comune non possono essere utilizzati per il pagamento della definizione agevolata.

6. Verifica condizione di ammissibilità del Capo II

Per il Capo II, è fondamentale verificare che per i carichi in questione non sia stata ancora notificata ingiunzione di pagamento o atto di intimazione. In caso contrario, il contribuente dovrà aderire al Capo I.

7. Gestione del diniego

Il concessionario può opporre diniego totale o parziale alla definizione agevolata. In tal caso, il professionista dovrà valutare tempestivamente le possibili azioni (ricorso, richiesta di riesame, verifica della correttezza dei dati comunicati).

Comune di Rende – Settore Economico-Finanziario – Ufficio Tributi

Concessionario: Maggioli Tributi S.p.A. (M.T. S.p.A.)

Recapiti per informazioni

Telefono: **0984/448310**

E-mail: rende.ufficio@maggioli.it

PEC: areacalabria.mt@legalmail.it

Portale web: <https://rende.comune-online.it/group/servizi-tributari/seleziona-istanza>

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27 febbraio 2026